

News fiscale del 28.05.2026

LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI CON PARTITA IVA: QUADRO RR E CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS

Premessa

Con la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF, relativo al periodo d'imposta 2025.

Tra le indicazioni di maggiore interesse per il mondo sportivo dilettantistico vi sono quelle riguardanti i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.

La novità operativa da tenere presente è che, per tali soggetti, i contributi non si calcolano semplicemente sul reddito professionale netto, ma assumono rilievo i compensi percepiti per l'attività sportiva dilettantistica, con applicazione della franchigia previdenziale annua di 5.000 euro.

Chi è interessato

La Sezione III del Quadro RR deve essere compilata dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che:

- svolgono attività sportiva verso corrispettivo;
- sono titolari di partita IVA;
- producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR;
- sono tenuti alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata INPS.

Rientrano in tale ambito, tra gli altri, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e gli altri tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, secondo quanto previsto dalla disciplina sul lavoro sportivo.

Nel caso in cui il medesimo soggetto svolga anche un'attività professionale non sportiva, occorrerà distinguere le due componenti: la Sezione II del Quadro RR sarà riferita all'attività professionale ordinaria, mentre la Sezione III sarà riservata ai compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

MEDICAL
PARTNER

Come si determina la base contributiva

Per i lavoratori sportivi autonomi del settore dilettantistico opera una franchigia previdenziale annua di 5.000 euro.

Nel rigo RR9 devono essere indicati:

- i compensi sportivi percepiti nell'anno;
- la franchigia applicabile, fino a 5.000 euro;
- l'importo eccedente la franchigia;
- l'imponibile ridotto ai fini IVS, ove applicabile.

Fino al 31 dicembre 2027, infatti, la contribuzione pensionistica IVS si calcola sul 50% dell'importo eccedente la franchigia di 5.000 euro.

Diverso è il criterio per la contribuzione aggiuntiva destinata alle prestazioni non pensionistiche, dovuta dai soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria: tale contribuzione si calcola sull'intero importo eccedente la franchigia, e non sul 50%.

Aliquote applicabili per il 2025

Per l'anno d'imposta 2025, le aliquote previste sono:

Situazione previdenziale del lavoratore sportivo autonomo	Aliquota applicabile
Soggetto privo di altra forma di previdenza obbligatoria	26,07%
Soggetto pensionato o già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria	24%

L'aliquota del 26,07% è composta da:

- 25% per la contribuzione IVS;
- 1,07% per le prestazioni non pensionistiche, di cui 0,72% per maternità, malattia e degenza ospedaliera e 0,35% per ISCRO.

Per i soggetti pensionati o già coperti da altra previdenza obbligatoria si applica invece l'aliquota del 24%, riferita alla sola contribuzione IVS.

Esempio di calcolo

Si ipotizzi un lavoratore sportivo autonomo dilettantistico, titolare di partita IVA, privo di altra copertura previdenziale obbligatoria, che nel 2025 abbia percepito compensi sportivi pari a 25.000 euro.

Il calcolo si articola come segue:



Descrizione	Importo
Compensi sportivi percepiti	25.000 euro
Franchigia previdenziale	5.000 euro
Compensi eccedenti la franchigia	20.000 euro
Imponibile IVS ridotto al 50%	10.000 euro

La quota IVS si calcola sull'imponibile ridotto: **10.000 euro x 25% = 2.500 euro**

La contribuzione aggiuntiva per prestazioni non pensionistiche si calcola invece sull'intero importo eccedente la franchigia: **20.000 euro x 1,07% = 214 euro**

Il contributo complessivamente dovuto sarà quindi pari a: **2.500 euro + 214 euro = 2.714 euro**

Se, invece, il lavoratore fosse pensionato o già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, il contributo sarebbe calcolato applicando il 24% sull'imponibile IVS ridotto: **10.000 euro x 24% = 2.400 euro**

In tale seconda ipotesi non è dovuta la contribuzione aggiuntiva dell'1,07%.

Attenzione alla franchigia già utilizzata

La franchigia previdenziale di 5.000 euro è annua e va considerata in modo unitario.

Pertanto, se il lavoratore l'ha già utilizzata, in tutto o in parte, per altri rapporti sportivi o per compensi assoggettati alla Gestione separata, non potrà applicarla nuovamente per intero sui compensi percepiti come lavoratore autonomo sportivo.

È quindi opportuno che il professionista verifichi, prima della compilazione della dichiarazione, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti e l'eventuale franchigia già considerata da altri committenti.

Massimale contributivo

Per il 2025 il massimale annuo della Gestione separata è pari a 120.607 euro.

Se il lavoratore sportivo ha già raggiunto tale limite per effetto di altri redditi assoggettati alla Gestione separata, il contributo a debito relativo alla Sezione III non è più dovuto. Eventuali acconti già versati potranno essere gestiti secondo le modalità previste dalle istruzioni dichiarative.



Versamento dei contributi

Il contributo dovuto deve essere versato tramite modello F24.

In base alla posizione previdenziale del lavoratore si utilizzano i seguenti codici tributo:

Posizione del lavoratore	Codice tributo
Privo di altra forma previdenziale obbligatoria	PXX
Pensionato o iscritto ad altra previdenza obbligatoria	P10

In caso di rateazione devono essere utilizzati i corrispondenti codici previsti per il pagamento rateale.

